



ASSOCIAZIONE ITALIANA
SEGNALETICA STRADALE

FEDERATA



ANIMA[®]

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

**LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA
STRADA:
UN PROBLEMA IN ATTESA DI SOLUZIONE**

L'ultima legge di riforma del Codice della Strada - la Legge n. 120/2010 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*" - ha avuto il merito di introdurre alcune importanti e innovative misure in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di assicurare **risorse certe** da destinare alla manutenzione delle strade, e, quindi, alle dotazioni di sicurezza (segnaletica orizzontale e verticale, barriere, ecc...).

Nonostante l'impegno profuso dal Parlamento nel corso della passata Legislatura, non è stato ancora possibile dare attuazione a tali innovative disposizioni. Tutto ciò a causa delle numerose modifiche introdotte all'articolo 142 del Codice della Strada¹ sulle modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione delle sanzioni tra Ente proprietario della strada ed Ente da cui dipende l'organo accertatore.

L'intero procedimento, come attualmente previsto, comporta numerosi adempimenti ed appesantimenti burocratici, gestibili con difficoltà e senza un evidente vantaggio per il miglioramento delle infrastrutture stradali. Tali molteplici criticità hanno, di fatto, impedito l'adozione del Decreto attuativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (come previsto dal comma 2 dell'art. 25 della Legge n. 120/2010) **lasciando alla manutenzione delle strade scarsissime risorse, con gravi ripercussioni per la sicurezza degli utenti.**

Il precedente sistema prevedeva che tutti i proventi per le violazioni previste dal Codice della Strada fossero devoluti, in base ai soggetti accertatori (funzionari, ufficiali e agenti dello Stato o delle Regioni, Province e Comuni) allo Stato o ai rispettivi enti locali, indipendentemente dalla strada nella quale fosse stato effettuato l'accertamento. Il **nuovo sistema di ripartizione dei proventi** pone invece, come anche evidenziato dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo, le **seguenti criticità**:

- nell'individuazione di **meccanismi di attribuzione dei proventi contravvenzionali diversi** in funzione dell'ambito stradale in cui viene effettuato l'accertamento (statali, regionali, provinciali, comunali) con possibili riflessi anche sulle modalità di esecuzione degli accertamenti stessi;
- in merito alle **modalità di trasferimento e controllo dei proventi** derivati da accertamenti per violazioni dei limiti di velocità ai rispettivi enti.

¹ L'articolo 4-ter (*Patto di stabilità interno orizzontale nazionale e disposizioni concernenti il personale degli enti locali*) del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 aprile n. 44, ha disposto alcune modifiche in materia. All'articolo 142 è stato modificato l'impianto sanzionatorio previsto per gli Enti locali che non adempiono agli obblighi previsti dall'articolo (ovvero obbligo di relazione e vincolo di utilizzazione) prevedendo la riduzione dei proventi spettanti dal 30% al 90%. All'art. 25 comma 2 della Legge n. 120/2010 è stato previsto inoltre il termine di 90 giorni per l'emanazione del decreto attuativo. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine è stata disposta l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del Codice della strada.

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

Al fine di salvaguardare l'impostazione e le finalità delle innovazioni introdotte con l'ultima riforma e per **garantire risorse certe ed elevati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali**, Assosegnaletica auspica che si superi il parere contrario reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio sui principi di revisione delle norme in materia di assegnazione e utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice (articolo 2 comma 1 lettera n).

Il disegno di legge delega di riforma del Codice della Strada e il nuovo Codice dovrebbero inoltre prevedere:

- il ripristino anche per le violazioni dei limiti di velocità (ex art 142 del Codice della Strada) del sistema generale di assegnazione dei proventi in essere per tutte le altre violazioni previste dal Codice : allo Stato e agli Enti locali in base ai soggetti accertatori;
- che la destinazione ultima dei proventi sia mantenuta come attualmente prevista dall'art. 142 e dall'articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per assicurare che queste risorse siano effettivamente reinvestite nella manutenzione delle strade e delle dotazioni di sicurezza, a partire dalla segnaletica.

Allo stesso tempo, al fine di semplificare i procedimenti di destinazione delle risorse derivanti dai proventi, si propone di:

- limitare gli adempimenti di rendicontazione ai soli enti locali con popolazione superiore ai 5000 abitanti;
- modificare il sistema dei controlli e delle relative eventuali sanzioni a carico degli Enti Locali inadempienti;
- sottrarre dal patto di stabilità interno l'impiego dei proventi contravvenzionali di entità non preventivabile perché connessi all'attività di accertamento delle infrazioni di per sé aleatoria.